

Legge
cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci
e gamberi indigeni
 (del 26 giugno 1996)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- la legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 e l'ordinanza di applicazione del 24 novembre 1993;
- il messaggio 14 marzo 1995 n. 4388 del Consiglio di Stato,
- il rapporto 31 maggio 1996 n. 4388R della Commissione della legislazione;

decreta:

TITOLO I
Norme generali

Scopo

Art. 1 ¹La presente legge disciplina l'applicazione della legge federale sulla pesca e della relativa Ordinanza federale di esecuzione.

²Essa ha inoltre lo scopo di:

- a) garantire la gestione della fauna ittica in modo da mantenere popolazioni strutturate in naturale equilibrio e adeguate al biotopo che le ospita;
- b) assicurare che gli interventi sulle acque avvengano nel rispetto degli scopi di salvaguardia degli ambienti acquatici naturali e delle funzioni biologiche che vi trovano luogo;
- c) favorire le misure di valorizzazione degli habitat della fauna ittica indigena e di quella acquatica in generale;
- d) promuovere l'informazione sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita;
- e) definire le competenze, le modalità di esercizio della pesca nonché le norme procedurali cantonali.

Campo di applicazione

Art. 2 ¹La presente legge si applica alle acque pubbliche e private, come pure agli impianti di piscicoltura e ai bacini artificiali privati ai quali pesci e gamberi possono accedere in modo naturale.

²L'esercizio della pesca nelle acque promiscue è regolato dalla convenzione italo-svizzera e dalla relativa Ordinanza federale.

³La pesca nelle acque comuni con Cantoni confinanti è soggetta agli accordi fra i Cantoni interessati.

Diritti di pesca

Art. 3 ¹Il diritto di pesca e la facoltà di concederlo spettano al Cantone; sono riservati i diritti acquisiti.

²Il Cantone può riscattare i diritti acquisiti di pesca; la procedura è retta dalla legge di espropriazione.

TITOLO II
Esercizio della pesca

Definizione

Art. 4 L'esercizio della pesca è ogni attività volta alla cattura di pesci e gamberi nonché di altri animali acquatici da utilizzare come esca.

Cattura

Art. 5 È consentita unicamente la cattura di pesci e gamberi delle specie non protette, nei periodi fissati dal regolamento.

Attrezzi e sistemi

Art. 6 ¹Gli attrezzi e i sistemi di pesca consentiti sono definiti nel regolamento.
²E' ovunque vietata ogni forma di pasturazione; possono essere concesse deroghe per gare di pesca.

Natanti

Art. 7 L'uso di qualsiasi natante a scopo di pesca e per il trasporto di attrezzi atti a tale scopo è vietato su tutte le acque del Cantone, fatta eccezione per i laghi Verbano e Ceresio.

Statistica

Art. 8¹ Le catture devono essere iscritte nell'apposito libretto di statistica secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Gare

Art. 9 ¹Le gare di pesca necessitano di un'autorizzazione e possono svolgersi unicamente nei laghi Verbano e Ceresio nonché in acque dove vigono diritti di pesca privati.
²L'organizzatore della gara versa una tassa per l'uso speciale del demanio pubblico durante la competizione; la tassa varia da fr. 100.-- a fr. 1000.-- a dipendenza dell'estensione del campo di gara e del numero di partecipanti.
³Per le gare sociali non è prelevata la tassa.

Polizia della pesca e collaboratori

Art. 10 ¹La polizia della pesca è esercitata dai funzionari dell'Ufficio della caccia e della pesca, dai guardapesca, dai guardapesca volontari e dagli agenti della polizia cantonale.
²Alla polizia della pesca collaborano:
a) agenti della polizia comunale;
b) personale forestale cantonale;
c) guardie volontarie della natura e del paesaggio;
d) guardie svizzere di confine.
³Il Consiglio di Stato fissa i criteri per riconoscere a privati cittadini, proposti dall'Ufficio della caccia e della pesca, dalle federazioni o dalle associazioni ticinesi per l'acquicoltura e la pesca riconosciute, la qualità di guardapesca volontario.²

Segnalazioni, ritiro della patente e privazione amministrativa del diritto di esercitare la pesca³

Art. 11⁴ ¹Gli agenti della polizia della pesca e i loro collaboratori segnalano le infrazioni constatate alla legge federale sulla pesca, alla presente legge, alla legge federale sulla protezione delle acque e alla legge federale sulla protezione della natura.
²Gli agenti della polizia della pesca, in particolare:
a) procedono al ritiro immediato della patente nei casi e secondo le modalità fissati dal regolamento; il ritiro della patente comporta la privazione amministrativa del diritto di esercitare la pesca a titolo cautelativo;
b) in caso di pesca senza il possesso della patente, possono menzionare a verbale la privazione amministrativa del diritto di esercitare la pesca a titolo cautelativo.
³Gli agenti della polizia della pesca trasmettono entro 48 ore, all'Ufficio della caccia e della pesca, un verbale dei fatti e l'eventuale patente ritirata.
⁴Entro 15 giorni dalla ricezione del verbale, l'Ufficio della caccia e della pesca decide sul mantenimento della privazione amministrativa del diritto di pesca.
Contro tale decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni; il ricorso non ha effetto sospensivo.
⁵Nei casi di ritiro ingiustificato della patente, la tassa viene rimborsata proporzionalmente ai giorni di pesca inutilizzati.

Controlli

Art. 12 ¹Gli agenti della polizia della pesca ed i loro collaboratori sono autorizzati a controllare gli indumenti, i recipienti, gli attrezzi, i veicoli ed i natanti dei pescatori.

¹ Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.

² Cpv. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.

³ Nota marginale modificata dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.

⁴ Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.

²Essi sequestrano attrezzi usati abusivamente e le catture illecite. Possono pure procedere al sequestro a scopo di pegno.

³Gli agenti della polizia della pesca possono effettuare perquisizioni e sequestri domiciliari su ordine della competente autorità giudiziaria.

⁴Essi possono inoltre ricorrere alla coercizione fisica per impedire fughe, vincere resistenze, respingere violenze o superare pericoli incombenti e non altrimenti evitabili.

TITOLO III

Patenti

Patente

Art. 13⁵ ¹L'esercizio della pesca presuppone l'ottenimento della patente.

²È riservato il caso dei ragazzi di età inferiore ai 14 anni in possesso dell'autorizzazione dell'esercente l'autorità parentale e dei motulesi su sedie a rotelle, i quali possono esercitare la pesca senza patente, nel rispetto delle normative vigenti. Sono comunque tenuti ad iscrivere le catture nell'apposito libretto di statistica conformemente all'art. 8.

³Sono riservati i diritti privati di pesca legalmente riconosciuti.

Condizioni per l'ottenimento della patente

Art. 14⁶ ¹La patente annuale per la pesca dilettantistica (tipo D) può essere rilasciata unicamente:

- ai richiedenti che possono provare di avere staccato, dopo il compimento del 14° anno d'età, una patente annuale di pesca a partire dal 1992;
- ai richiedenti che hanno frequentato il corso di introduzione alla pesca organizzato dal Cantone o, in caso di delega, da terzi riconosciuti dal Consiglio di Stato, oppure corsi equivalenti organizzati in altri Cantoni svizzeri, ai sensi dell'art. 5a della OLFP (certificato SaNa).⁷

²L'ottenimento della patente di pesca con reti (tipo P) è soggetto al superamento di un esame organizzato dall'ASSORETI e riconosciuto dal Consiglio di Stato, nonché alle condizioni stabilite dal regolamento.

Diniego della patente

Art. 15 ¹Il rilascio della patente è negato a chi:

- non ha compiuto i 18 anni o non è domiciliato o dimorante nel Cantone, per l'esercizio della pesca con reti;
- non ha compiuto i 16 anni e non è in possesso dell'autorizzazione dell'esercente l'autorità parentale, per la pesca dilettantistica;
- è privato, a titolo cautelativo (art. 11 cpv. 2 e 4) o per decisione dell'autorità competente (art. 33), del diritto di pescare;⁸
- è in mora con il pagamento di multe relative a contravvenzioni alla legislazione sulla pesca o sulla caccia;
- è recidivo nella mancata consegna della statistica del pescato.

²Il Consiglio di Stato revoca la patente ottenuta in contrasto ai vincoli previsti dal presente articolo.

Categorie di patenti e tasse

Art. 16⁹ ¹Sono stabiliti i seguenti tipi di patenti, le seguenti categorie e tasse:

- Patenti di tipo P, annuale per la pesca con reti nei laghi Verbano o Ceresio:

- Categoria P1, professionale	fr. 1200.–
- Categoria P2, semiprofessionale	fr. 1000.–
- Patente di tipo D, annuale per la pesca dilettantistica:

- Categoria D1, per tutte le acque pubbliche del Cantone anche dalla barca sui laghi Verbano e Ceresio, eccettuata la pesca del temolo:	
- per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone	fr. 170.–
- per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri all'estero	fr. 350.–
- per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera	fr. 600.–

⁵ Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.

⁶ Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.

⁷ Cpv. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.

⁸ Lett. modificata dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.

⁹ Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43; precedenti modifiche: BU 2001, 63; BU 2002, 249; BU 2004, 42; BU 2009, 81.

- Categoria D2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio:
 - per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone nonché per i frontalieri in possesso di un permesso valido di lavoro in Ticino fr. 80.–
 - per i non domiciliati e i non dimoranti nel Cantone fr. 100.–
- Categoria D3, per la pesca del temolo:
 - per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone fr. 100.–
 - per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri all'estero fr. 180.–
 - per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera fr. 350.–
- c) Patente di tipo T, turistica per la pesca dilettantistica:
 - Categoria T1, per tutte le acque pubbliche del Cantone, anche dalla barca sui laghi Verbano e Ceresio, eccettuata la pesca del temolo:
 - valevole per la durata di 2 giorni fr. 60.–
 - valevole per la durata di 7 giorni fr. 120.–
 - Categoria T2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio:
 - valevole per la durata di 2 giorni fr. 30.–
 - valevole per la durata di 7 giorni fr. 50.–
- d), e)...

²Per i richiedenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni sono stabilite le seguenti tasse:

- Categoria D1: indistintamente fr. 50.–
- Categoria D3: indistintamente fr. 20.–
- Categoria T1
 - valevole per la durata di 2 giorni fr. 20.–
 - valevole per la durata di 7 giorni fr. 30.–

³L'Ufficio della caccia e della pesca può rilasciare permessi di breve durata (1/2 giornata):

- al prezzo di fr. 20.-- sui fiumi, bacini idroelettrici e laghi alpini, per manifestazioni didattiche o promozionali;
- al prezzo di fr. 10.-- sui laghi Verbano e Ceresio, per manifestazioni sportive, didattiche o promozionali.

⁴La patente di categoria D3 può essere rilasciata unicamente ai richiedenti aventi un'età minima di 14 anni che hanno staccato la patente di categoria D1.

⁵Ogni detentore di patenti annuali è tenuto al versamento di una sovrattassa di fr. 50.-- a sostegno dell'attività delle federazioni o delle associazioni ticinesi per l'acquicoltura e la pesca riconosciute. Questo versamento dà diritto a essere affiliato a una delle società ticinesi da esse riconosciute, secondo le modalità fissate dai loro statuti e regolamenti.

Per i pescatori di età compresa tra i 14 e i 17 anni la sovrattassa ammonta a fr. 25.--.

In alternativa al versamento alle federazioni o alle associazioni per l'acquicoltura e la pesca riconosciute, la sovrattassa va devoluta al Fondo per la fauna ittica e la pesca.

⁶Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento i periodi di validità delle diverse patenti.

7...

Obblighi del pescatore¹⁰

Art. 17¹¹ ¹Il detentore della patente deve portarla con sé nell'esercizio della pesca e deve presentarla, su richiesta, agli organi di sorveglianza unitamente ad un documento di legittimazione valido.

²È riservato il caso dei ragazzi di età inferiore ai 14 anni e dei motulesi su sedie a rotelle, i quali devono portare con sé nell'esercizio della pesca unicamente il libretto di statistica da presentare, su richiesta, agli organi di sorveglianza unitamente ad un documento di legittimazione valido.

³La patente e il libretto di statistica sono personali e non trasferibili.

Ripartizione degli introiti

Art. 18¹² ¹Sul ricavo complessivo delle patenti per la pesca con reti (tipo P) e dilettantistica (tipo D e T) viene assegnato:

- a) il 7% ai Comuni, in base all'importo delle patenti da loro rilasciate;
- b) il 55% al Fondo per la fauna ittica e la pesca;
- c) il 38% al Cantone per le spese di amministrazione e di polizia della pesca.

¹⁰ Nota marginale modificata dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.

¹¹ Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.

¹² Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43; precedenti modifiche: BU 2001, 63; BU 2004, 42; BU 2009, 81.

2Il 10% del ricavo complessivo sulle patenti turistiche (tipo T) viene versato annualmente alla Federazione acquicoltura e pesca ticinese ed è a carico della quota assegnata al Cantone prevista alla lett. c) del presente articolo.

TITOLO IV Fondo per la fauna ittica e la pesca

Destinazione

Art. 19 1E' costituito un fondo denominato Fondo per la fauna ittica e la pesca. Il Consiglio di Stato, amministratore del Fondo, può finanziare o subsidiare fino al massimo della spesa:

- a) le azioni di ricostituzione e protezione della fauna ittica e delle biocenosi acquatiche nonché del loro ambiente naturale;
- b) la costruzione e manutenzione di opere di incubazione e di allevamento di pesci, se le stesse sono ritenute necessarie al raggiungimento degli scopi prefissati dalla legge federale sulla pesca e dalla presente legge;
- c) il ripopolamento dei pesci e gamberi nei corsi d'acqua e nei laghi;
- d) gli studi di base necessari alla corretta tutela e gestione delle specie ittiche e dei loro biotopi;
- e) l'attività svolta dalle associazioni di pesca riconosciute nell'opera di ripopolamento;
- f) le azioni intese alla promozione dello smercio e del consumo del pesce indigeno e alla cattura del pesce bianco;
- g) l'istruzione del pescatore e la divulgazione delle conoscenze scientifiche acquisite e l'informazione sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita.

2Per gli importi superiori ai fr. 200'000.-- la decisione spetta al Gran Consiglio.

Finanziamento

Art. 20 Il Fondo per la fauna ittica e la pesca è alimentato dai seguenti finanziamenti:

- a) dal gettito delle tasse per le patenti, secondo l'art. 18 cpv. 1 lett. b) della presente Legge;¹³
- b) dalla sovrattassa, giusta l'art. 16 cpv. 4;¹⁴
- c) dalle indennità e dalle fatturazioni di cui agli art. 25 cpv. 2 e 37;
- d) dalle multe e dai risarcimenti;
- e) da sussidi e proventi vari;
- f) da eventuali devoluzioni del Cantone.

TITOLO V Protezione e valorizzazione

Protezione delle specie

Art. 21 Il Consiglio di Stato:

- a) stabilisce misure minime per la cattura delle specie indigene in modo da garantirne un'ottimale riproduzione naturale;
- b) regola le modalità di rimessa in acqua di pesci e gamberi ancora vitali, la cui cattura non è consentita;
- c) istituisce zone di protezione ittica, definendone finalità e modalità di gestione.

Studi di base

Art. 22 Il Consiglio di Stato promuove gli studi di base necessari ad una corretta tutela e gestione delle specie ittiche e dei loro biotopi.

Ripopolamento

Art. 23 Ogni azione di ripopolamento necessita di un'autorizzazione.

Valorizzazione biotopi

Art. 24 Il Consiglio di Stato e i comuni valorizzano la conservazione dei biotopi acquatici allo stato naturale e il ripristino di quelli degradati.

Interventi sui corpi d'acqua

Art. 25 1Ogni intervento tecnico sui corpi d'acqua è soggetto ad autorizzazione.

¹³ Lett. modificata dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43; precedente modifica: BU 2001, 63.

¹⁴ Lett. modificata dalla L 4.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 63.

²Qualora gli interventi autorizzati cagionino pregiudizi alla fauna ittica, alla biocenosi acquatica, al biotopo o alla pesca e non si trovino i provvedimenti atti ad evitarli oppure gli stessi comportino costi sproporzionati, viene imposto il pagamento di un'indennità.

³Il Consiglio di Stato ordina la sospensione di attività illegali e il ripristino della situazione antecedente.

Catture eccezionali

Art. 26 Il Consiglio di Stato può effettuare o autorizzare operazioni eccezionali di pesca, se giustificate da scopi scientifici, di ripopolamento o di salvaguardia della fauna ittica.

Attività moleste

Art. 27 ¹In determinati corpi d'acqua o tratti degli stessi, la pratica di attività sportive può essere limitata qualora ciò dovesse essere richiesto dalla tutela del corpo d'acqua, delle sponde e delle comunità vegetali e animali, oppure di altri importanti interessi pubblici.

²Il Consiglio di Stato può dichiarare vincolanti gli accordi intercorsi tra le diverse cerchie interessate.

TITOLO VI Associazioni e commissioni

Associazioni

Art. 28 ¹Le associazioni ticinesi per l'acquicoltura e per la pesca sono riconosciute dal Consiglio di Stato se i loro scopi e i loro statuti si conciliano con la presente legge.

²Le associazioni riconosciute collaborano nella gestione del patrimonio ittico e della pesca nonché nell'informazione del pubblico, coordinando la loro attività con il Dipartimento competente.

³...¹⁵

Corsi di introduzione

Art. 29¹⁶ ¹Il Cantone organizza almeno una volta all'anno dei corsi introduttivi alla pesca, rilasciando il relativo certificato di partecipazione. Il Consiglio di Stato può delegare a terzi l'organizzazione del corso d'introduzione alla pesca.¹⁷

²L'ASSORETI organizza, una volta all'anno se vi sono candidati, gli esami per l'ottenimento della patente di tipo P.

Commissione consultiva

Art. 30 ¹La Commissione consultiva è nominata dal Consiglio di Stato per un periodo di 4 anni, tenendo conto di un'equa rappresentanza delle cerchie interessate.

²Essa in particolare:

- a) esamina e discute questioni inerenti alla gestione della pesca, del patrimonio ittico e del suo ambiente vitale;
- b) formula eventuali proposte di modifica delle vigenti normative.

TITOLO VII Disposizioni varie, penali e rimedi giuridici

Esecuzione coattiva

Art. 31 Il Consiglio di Stato può imporre coattivamente l'esecuzione di un provvedimento ordinato ai sensi della presente legge entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali di cui all'Art. 292 CPS e dall'adempimento sostitutivo a spese dell'obbligato.

Contravvenzioni

Art. 32 ¹Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene alla presente legge e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa sino a fr. 5000.--.

²Il tentativo e la complicità sono punibili.

Divieto di esercitare la pesca

¹⁵ Cpv. abrogato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.

¹⁶ Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.

¹⁷ Cpv. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.

Art. 33 Oltre ai casi previsti dalla legge federale sulla pesca, quando esiste grave o reiterata trasgressione agli art. 5-8 e 17 cpv. 2, o in altri casi di grave violazione della presente legge, l'autorità giudicante può condannare il colpevole al divieto di esercitare la pesca.

Competenze e procedure

Art. 34 ¹I reati elencati all'Art. 16 cpv. 1 della legge federale sulla pesca sono perseguiti e giudicati dall'autorità giudiziaria penale.

²Gli altri reati previsti dalla legge federale sulla pesca e le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dal Consiglio di Stato, in applicazione delle norme della legge sulle contravvenzioni.¹⁸

Risarcimento danni

Art. 35 ¹Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto a risarcire il danno.

²L'autorità che decide sul reato fissa anche l'importo del risarcimento.

Confisca

Art. 36 ¹Senza riguardo alla punibilità di una persona, l'autorità competente può ordinare la confisca dei pesci e gamberi illegalmente catturati od uccisi, imbalsamati, offerti in vendita, comperati, trasportati, importati, in fase di importazione o transito come pure, indipendentemente dalla proprietà, degli attrezzi di pesca illegalmente adoperati.

²L'autorità competente può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

Prestazioni dell'Amministrazione

Art. 37¹⁹ Le prestazioni dell'Amministrazione a tutela della fauna ittica nella pianificazione e nell'esecuzione di interventi tecnici vengono fatturate ai committenti, salvo in caso di ripristino di corsi d'acqua a seguito di danni alluvionali.

Ricorso

Art. 38 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo cantonale.

TITOLO VIII Disposizioni finali e transitorie

Applicazione diretta

Art. 39 Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare direttamente le necessarie disposizioni in applicazione della legge federale sulla pesca.

Art. 40 ...²⁰

Esami per patenti di categoria P

Art. 41²¹ Gli attuali detentori di patenti di tipo P sono esonerati dall'esame, fatta eccezione per il passaggio dalla categoria P2 alla P1.

Raggiungimento del contingente

Art. 42 Non sono rilasciate nuove patenti per reti fino a quando non è raggiunto il contingente fissato nel regolamento.

Art. 43 ...²²

Abrogazione

Art. 44 La legge cantonale sulla pesca del 31 gennaio 1977 e il relativo regolamento di applicazione dell'8 febbraio 1977 sono abrogati.

Pubblicazione ed entrata in vigore

¹⁸ Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19.

¹⁹ Art. modificato dalla L 16.4.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 411.

²⁰ Art. abrogato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.

²¹ Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.

²² Art. abrogato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.

923.100

Art. 45 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l'approvazione dell'autorità federale²³ in conformità con l'Art. 26 cpv. 1 della legge federale sulla pesca, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.²⁴

Pubblicato nel BU **1996**, 419.

²³ Approvazione federale: 13 novembre 1996.

²⁴ Entrata in vigore: 1° gennaio 1997 - BU 1996, 426.